

Registro Imprese  
Area Utente

Dir. n. 10

3 dicembre 2014

**OGGETTO: ORGANO DI CONTROLLO – CESSAZIONE SINDACI SENZA SOSTITUZIONE  
(ART. 2477, 2400 C.C.).**

**IL CONSERVATORE**

**Vista**, la Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto Competitività”), che, con l’art. 20, comma 8, abroga il comma 2 dell’art. 2477 C.C., che imponeva alle S.R.L. con capitale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, di nominare un organo di controllo o un revisore unico;

**Vista** la Nota n.185970, del 22/10/2014, con quale il Ministero dello Sviluppo Economico, ha fornito prime indicazioni in merito, precisando che è necessario per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari al Registro imprese, la presentazione della delibera assembleare di revoca dell’organo di controllo;

**Considerato** che lo stesso Ministero, con la suindicata nota, ha chiesto un parere specifico, al competente Ministero della Giustizia;

**Ritenuto** che, in attesa delle definitive precisazioni ministeriali, gli organi di controllo in carica **non decadono di diritto**, ma è necessario un atto deliberativo;

**Richiamate** le “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese” pag. 65, punto 11.9;

**Ritenuto** di disporre al riguardo,

**DISPONE**

- Ad integrazione di quanto previsto nelle “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese” -pag. 65, punto 11.9-, **la cessazione dell’intero organo di controllo di SRL senza sostituzione deve essere deliberata dall’assemblea dei soci e il relativo verbale deve essere allegato alla pratica telematica.**

**Il Conservatore**

(Dott. Domenico Spagnoli)

**IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE**